



**Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa**  
**Foro di cooperazione per la sicurezza**

FSC.DEC/11/09  
25 novembre 2009

ITALIANO  
Originale: INGLESE

---

**596<sup>a</sup> Seduta plenaria**

Giornale FSC N.602, punto 5 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.11/09**  
**AGGIORNAMENTO DELLA DECISIONE N.15/02 RELATIVA AL**  
**PARERE DEGLI ESPERTI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA**  
**SEZIONE V DEL DOCUMENTO OSCE**  
**SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE**

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

riaffermando gli impegni concordati dagli Stati partecipanti contenuti nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (FSC.DOC/1/00),

prendendo atto della decisione intesa a fornire al Consiglio permanente un parere di esperti sull'attuazione della Sezione V del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (FSC.DEC/15/02 del 20 novembre 2002),

compiacendosi degli sforzi intrapresi per promuovere lo scambio di informazioni, la cooperazione pratica, le esperienze nazionali e le lezioni apprese nel prestare assistenza agli Stati per il rafforzamento delle loro capacità nazionali ai fini di un'efficace attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere nonché nel quadro di sforzi più ampi volti a contribuire all'attuazione del Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il traffico illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti,

riconoscendo il valore di meccanismi di attuazione più dettagliati adottati nel Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali (FSC.DOC/1/03), e la necessità di coordinare e armonizzare il meccanismo di attuazione in seno all'OSCE,

decide che:

la Decisione N.15/02 sarà aggiornata con il parere degli esperti allegato sull'attuazione della Sezione V del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere;

la presente Decisione sostituisce la Decisione N.15/02 a partire dalla data della sua adozione.

**PARERE DEGLI ESPERTI IN MERITO  
ALL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE V DEL DOCUMENTO OSCE  
SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE**

**A. Introduzione**

1. I rischi in materia di sicurezza posti dall'accumulo destabilizzante e dalla proliferazione incontrollata di armi di piccolo calibro e leggere (SALW) rappresentano una preoccupazione costante per gli Stati partecipanti. L'attuazione della Sezione V del Documento OSCE sulle SALW, che si occupa delle misure relative alle armi leggere nell'ambito del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione postconflittuale, potrebbe contribuire a superare tali rischi attraverso l'iniziativa coordinata del Consiglio permanente (PC) e dell'FSC. Potrebbe inoltre contribuire agli sforzi dell'OSCE intesi a combattere il terrorismo consentendo all'Organizzazione di fronteggiare una delle fonti di rifornimento delle reti terroristiche.

**B. Programma per rendere operativa la Sezione V**

1. La Sezione V del Documento OSCE sulle SALW crea una struttura atta a integrare le misure relative alle armi leggere nelle altre attività dell'OSCE. Tali misure, conformemente al Documento, potrebbero includere:

- assistenza in materia di sicurezza e di gestione delle scorte di armi leggere;
- assistenza ed eventuale monitoraggio per la riduzione e l'eliminazione delle armi leggere;
- consulenza o reciproca assistenza per attuare e rafforzare i controlli confinari al fine di ridurre il traffico illecito di armi leggere;
- assistenza per i programmi di raccolta e controllo delle armi leggere.

2. Spetta ad ogni Stato partecipante individuare e sollevare nell'ambito del Foro di cooperazione per la sicurezza o del Consiglio permanente le preoccupazioni per qualsiasi accumulo destabilizzante e proliferazione incontrollata di SALW connesse alla sua situazione di sicurezza. L'OSCE può intervenire soltanto in risposta a una specifica richiesta di assistenza da parte di uno o più Stati partecipanti al fine di risolvere problemi relativi alle SALW nei loro rispettivi territori. Tali interventi verrebbero ovviamente condotti solo con il consenso del governo richiedente e in stretta cooperazione con il medesimo. In tali casi, i nuclei di esperti in materia di SALW e le missioni OSCE sul terreno, se presenti, possono essere chiamati a svolgere un ruolo, sia valutando la situazione, che partecipando a eventuali interventi successivi. Qualsiasi coinvolgimento delle missioni OSCE sul terreno in questioni

relative alle SALW deve avvenire in conformità ai loro mandati. Tali mandati potrebbero essere ampliati, se necessario, come enunciato nel Documento OSCE sulle SALW. Si dovrebbero inoltre tener in considerazione le consultazioni e il coordinamento con altre organizzazioni e con altri attori internazionali. L'intervento dell'OSCE dovrebbe essere conformi alle fasi descritte qui di seguito e riassunte nello schema riportato nell'annesso 2.

### **C. Trasparenza in materia di esigenze e assistenza**

1. Spetta allo Stato partecipante stabilire, tenendo conto dei criteri enunciati nella Sezione IV del Documento OSCE sulle SALW, l'entità di eventuali scorte eccedenti di SALW, se dette scorte costituiscono un rischio per la sicurezza e se sia necessaria assistenza esterna per far fronte a tale rischio.

#### **Informazioni che devono essere fornite da uno Stato richiedente**

2. Nel trattare la questione delle scorte eccedenti di SALW all'interno dell'area OSCE, la raccolta di informazioni riveste un'importanza primaria. Affinché gli Stati partecipanti ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato richiedente dovrà utilizzare un questionario standard (vedi il modello di questionario riportato nell'annesso 3).

#### **Informazioni che devono essere fornite da uno Stato prestatore di assistenza/donatore**

3. La raccolta di informazioni riveste altrettanta importanza ai fini di un quadro generale dei fondi e/o delle competenze disponibili. Pertanto i potenziali Stati partecipanti prestatori di assistenza/donatori potrebbero essere invitati a fornire anche informazioni, ove lo si ritenga appropriato, mediante un questionario standard (vedi il modello di questionario riportato nell'annesso 4).

4. Le richieste di assistenza e le informazioni fornite da un potenziale Stato prestatore di assistenza/donatore mediante i suddetti questionari saranno trasmesse a tutti gli Stati partecipanti e al Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC). Gli Stati partecipanti richiedenti e gli Stati partecipanti prestatori di assistenza/donatori potranno inoltre fornire eventuali informazioni aggiuntive di pertinenza.

### **D. Il meccanismo di assistenza in dettaglio**

1. La procedura per la trattazione di una richiesta di assistenza da parte di uno Stato partecipante osserverà l'iter seguente (vedi schema esplicativo riportato nell'annesso 2):

- (i) dando avvio alla risposta dell'OSCE alla richiesta, la Presidenza dell'FSC, o il coordinatore designato per i progetti sulle SALW, in stretta cooperazione con il Presidente in esercizio (PIE), avvierà consultazioni, informando l'FSC come appropriato, e potrà chiedere allo Stato partecipante richiedente ulteriori informazioni e/o chiarimenti. Ciò potrà prevedere l'organizzazione di una visita iniziale, su previa sollecitazione dello Stato richiedente, che potrebbe includere uno studio di prefattibilità. Saranno avviate consultazioni al fine di individuare e contattare

eventuali Stati prestatori di assistenza/donatori, nonché di instaurare contatti con organi e istituzioni OSCE appropriati. Il CPC presterà assistenza in collegamento con altre pertinenti organizzazioni internazionali (OI) e pertinenti organizzazioni non governative (ONG). Il CPC presterà assistenza tecnica alla Presidenza dell'FSC e al PIE come necessario nel rispondere alla richiesta;

- (ii) potrà essere ritenuto opportuno effettuare una o più visite di valutazione per rispondere alla richiesta di assistenza. Gruppi composti da esperti tecnici figuranti nell'elenco dell'OSCE e da personale fornito dagli Stati interessati svolgeranno visite di valutazione tecnica complementari. Di tali gruppi di esperti potranno far parte anche rappresentanti di altre organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative. Le visite di valutazione, che saranno finanziate secondo procedure stabilite dell'OSCE, saranno effettuate in accordo e in stretta cooperazione con lo Stato richiedente. Se un'operazione OSCE sul terreno è presente nello Stato richiedente, potrà anch'essa partecipare al processo di consultazione e valutazione, se appropriato. Il capo gruppo nominato dalla Presidenza dell'FSC, o il rappresentante designato, presenteranno il rapporto conclusivo alla conclusione del processo di valutazione;
  - (a) il gruppo di esperti valuterà la situazione relativamente a:
    - (1) la composizione delle scorte (natura e tipo di armi di piccolo calibro e leggere, quantitativo);
    - (2) condizioni di sicurezza, inclusi gli aspetti relativi alla gestione delle scorte;
    - (3) la valutazione dei rischi posti da tali scorte;
  - (b) il rapporto di valutazione, che sarà trasmesso allo Stato che richiede l'assistenza nonché all'FSC e al PC e ai punti di contatto per i progetti sulle SALW, includerà raccomandazioni sulle azioni da intraprendere concernenti:
    - (1) le parti delle scorte che dovrebbero essere distrutte;
    - (2) i processi da utilizzare e i requisiti di sicurezza;
    - (3) la valutazione dei costi e altre implicazioni;
    - (4) l'immagazzinamento e le condizioni di sicurezza;
    - (5) le iniziative più urgenti da intraprendere.
- (iii) Dopo le consultazioni e la valutazione, l'FSC considererà le implicazioni operative e finanziarie della risposta alla richiesta di assistenza nonché possibili partner di attuazione. Se l'attuazione dell'assistenza prevista richiede modifiche del mandato vigente di un'operazione OSCE sul terreno esistente o implica conseguenze finanziarie per l'OSCE, l'FSC redigerà, in consultazione con il PC, un progetto di decisione per l'approvazione del PC;

- (iv) in base alle informazioni raccolte tramite le azioni di cui sopra, il capo gruppo, con l'appoggio del PC, del partner di attuazione e della pertinente operazione sul terreno, ove appropriato, elaborerà un piano di progetto particolareggiato, comprendente dettagli relativi ai requisiti finanziari del progetto. Una volta approvato dallo Stato prestatore di assistenza/donatore e dallo Stato richiedente, il progetto sarà presentato per conoscenza all'FSC e, se appropriato, per la sua approvazione, in stretta cooperazione con il PIE e, ove necessario, il PC;
- (v) il gruppo di progetto attuerà il piano di progetto, fornendo periodicamente informazioni sullo stato del medesimo agli Stati prestatori di assistenza/donatori e allo Stato richiedente, nonché all'FSC, al PC e all'operazione OSCE sul terreno, se del caso;
- (vi) al completamento del progetto, il responsabile del progetto presenterà il rapporto conclusivo sui risultati all'FSC e, se appropriato, al PC, che metterà in evidenza le lezioni apprese e i possibili interventi successivi;
- (vii) dopo le consultazioni iniziali, si potrà decidere di non considerare una diretta partecipazione dell'OSCE come eventuale conseguenza di un accordo separato fra lo Stato richiedente e un donatore. Nei casi che non prevedono la partecipazione diretta dell'OSCE, la Presidenza dell'FSC, in coordinamento con il PIE e l'assistenza del CPC, faciliterà, fungendo da centro di coordinamento, i contatti fra lo Stato richiedente e i potenziali donatori, altri Stati, organizzazioni regionali o internazionali o organizzazioni non governative. All'FSC e al PC sarà presentato un rapporto sulle azioni intraprese.

## **E. Elementi oggetto di ulteriore considerazione**

1. L'FSC raccomanda al Consiglio permanente di prendere in considerazione meccanismi intesi a facilitare l'attuazione del programma della Sezione V attraverso risorse finanziarie e umane supplementari, nonché attraverso la formazione. Tali meccanismi potrebbero comprendere:

- fondi volontari o altri accordi finanziari creati al fine di prestare assistenza in materia di armi di piccolo calibro e leggere;
- l'impiego di nuclei mobili di esperti SALW figuranti nell'elenco dell'OSCE, nel programma REACT e Stati interessati.


2. Si chiede al CPC di tenersi pronto a fornire assistenza di esperti agli Stati partecipanti su questioni relative alle SALW direttamente e/o attraverso le missioni, se richiesto, e a coordinarla. Il CPC viene incaricato di mantenere l'elenco di esperti disponibili in materia di SALW. Si esorta inoltre il CPC ad accrescere la conoscenza del Documento OSCE sulle SALW all'interno delle strutture OSCE, anche attraverso la promozione della formazione.

3. Una volta approvato il programma della Sezione V, l'FSC raccomanda che altri pertinenti attori internazionali vengano informati in merito a tale programma, al fine di migliorare il coordinamento internazionale e la cooperazione nel settore delle SALW

## **F. Disposizioni finali**

1. Il CPC fungerà da punto di contatto su progetti relativi alle SALW fra l'OSCE e altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

## SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI ASSISTENZA



## **MODELLO DI QUESTIONARIO PER UNO STATO RICHIEDENTE**

1. Quali armi di piccolo calibro e leggere, inclusi sistemi di difesa antiaerea portatili in eccedenza, sono oggetto della richiesta?

Gli Stati richiedenti specificheranno in questo paragrafo, per ciascuna categoria, indicazioni quali:

- la natura dell'eccedenza;
- la quantità;
- le condizioni dell'eccedenza (scaduta, danneggiata, corrosa, ecc.);
- la descrizione geografica del sito.

2. Qual è la natura e il livello di rischio e di pericolo di tali eccedenze?

Una valutazione generale della natura e del livello di rischio e di pericolo di tali eccedenze dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

- la situazione delle pertinenti scorte (specialmente le conseguenze per la popolazione locale) e le misure fisiche adottate contro sabotaggio, furto, abuso, terrorismo o qualsiasi altro atto criminale;
- la situazione di sicurezza delle pertinenti scorte, comprese le condizioni delle riserve, i fattori tecnici e lo stato di conservazione degli edifici di immagazzinamento;
- gestione e condizioni di immagazzinamento;
- informazioni su qualsiasi incidente/evento e misure appropriate adottate.

3. Quali sono le intenzioni dello Stato richiedente in merito all'eccedenza?

Gli Stati richiedenti in questo punto devono indicare se il loro obiettivo in merito a tali eccedenze sia principalmente quello di:

- distruggerle;
- migliorare le condizioni di immagazzinamento al fine di evitare i rischi e i pericoli valutati.

4. Quali sono le risorse disponibili?



Lo scopo di questo paragrafo è chiedere agli Stati richiedenti di specificare la natura, la quantità e la capacità delle risorse e i modi in cui esse potrebbero essere:

- utilizzate affinché gli Stati richiedenti risolvano da sé una parte dei problemi individuati;
- messe a disposizione dei gruppi di assistenza stranieri.

Ad esempio:

- risorse tecniche direttamente connesse alla distruzione o all'immagazzinamento di armi di piccolo calibro e leggere;
- tutti gli altri mezzi logistici a supporto delle diverse azioni da intraprendere (trasporto, alloggio, ecc.);
- eventuale contributo finanziario.

5. Che tipo di assistenza è richiesta?

Tenendo conto dei diversi rischi e pericoli e con riguardo alle risorse disponibili summenzionate, gli Stati richiedenti dovranno specificare in questo paragrafo il tipo di assistenza richiesto, che potrebbe riguardare ad esempio:

- una valutazione dettagliata dei rischi;
- lo sviluppo di un programma di distruzione delle scorte interessate;
- la distruzione delle eccedenze;
- lo sviluppo o l'esecuzione di un programma di raccolta di SALW;
- il miglioramento della gestione e della sicurezza delle scorte;
- l'addestramento del personale addetto alla distruzione o alla gestione e alla sicurezza delle scorte;
- fornire consulenza e assistenza tecnica/legislativa per rafforzare i controlli confinati al fine di ridurre il traffico di SALW;
- la realizzazione di un programma di sensibilizzazione.

6. Dettagli sull'assistenza bilaterale/multilaterale già richiesta e/o concessa.

7. Chi è il punto di contatto (POC)?

Vanno indicati il nome, la funzione e l'indirizzo, i numeri telefonici e di fax del POC e, se pertinente, l'indirizzo di posta elettronica (Ref. FSC.DEC/4/08).

8. Si prega di fornire qualsiasi altra informazione considerata pertinente.